



COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Entro il giorno 11.12.2023 è obbligatorio comunicare al Registro delle Imprese il Titolare Effettivo di società ed enti.

Trattasi di un nuovo adempimento nell'ambito delle disposizioni finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro.

La presente informativa illustra gli aspetti operativi di tale adempimento.

SOMMARIO

1. Soggetti obbligati alla comunicazione	2
2. Definizione di titolare effettivo	2
3. Modalità e termini della prima comunicazione	2
4. Modalità e termini delle successive comunicazioni	3



1. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Sono obbligati alla comunicazione del titolare effettivo i seguenti soggetti:

- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Cooperative
- Fondazioni
- Altri enti dotati di personalità giuridica

Sono pertanto escluse dall'obbligo le società di persone:

- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice

Sono altresì escluse le imprese individuali.

2. DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Costituiscono titolari effettivi le persone fisiche proprietarie di una quota del capitale sociale superiore al 25%.

In caso di società ove nessun socio detiene più del 25% del capitale sociale occorre verificare se in virtù di patti sociali o disposizioni statutarie sussistono soci in grado di esprimere più del 25% dei diritti di voto in assemblea.

Se anche quest'ultima situazione non sussiste, i titolari effettivi sono individuati negli amministratori dotati di rappresentanza legale e, pertanto, a seconda dei casi:

- L'Amministratore Unico
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato;
- Gli Amministratori Delegati, se nominati.

3. MODALITÀ E TERMINI DELLA PRIMA COMUNICAZIONE

I dati anagrafici dei titolari effettivi e le relative ragioni di individuazione devono essere comunicati entro il giorno 11.12.2023 in conformità al Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 09.10.2023.

La comunicazione deve avvenire mediante canale telematico al Registro delle Imprese competente a cura del legale rappresentante di ogni società o ente con propria firma digitale.

4. MODALITÀ E TERMINI DELLE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

In caso di variazioni di uno o più titolari effettivi è necessario procedere alla comunicazione della variazione entro 30 giorni dalla stessa con le modalità indicate al paragrafo precedente.

Ogni anno devono inoltre essere confermati i titolari effettivi.

Con riferimento a quest'ultima comunicazione è in via di definizione una procedura semplificata che dovrebbe consentire la conferma dei titolari effettivi in occasione del deposito telematico del bilancio d'esercizio.